



Bruxelles, 8.3.2019  
COM(2019) 115 final

2019/0064 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della  
Commissione interamericana per il tonno tropicale e della riunione delle parti  
dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga  
la decisione 10126/14**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e alla riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Convenzione di Antigua e programma internazionale per la conservazione dei delfini**

La convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per il tonno tropicale istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) mira, mediante l'istituzione della IATTC, a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione di Antigua. La convenzione di Antigua è entrata in vigore il 10 ottobre 2008.

L'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (accordo AIDCP) mira, mediante l'istituzione della riunione delle parti dell'AIDCP, a ridurre progressivamente la mortalità accidentale dei delfini nella zona della convenzione di Antigua a livelli prossimi allo zero. Conformemente all'articolo XIV della Convenzione di Antigua, la IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l'attuazione dell'accordo e delle misure adottate nell'ambito dell'AIDCP. L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 1999.

L'Unione è parte contraente della IATTC e dell'AIDCP, avendo approvato la convenzione di Antigua e l'accordo AIDCP rispettivamente con le decisioni 2006/539/CE<sup>1</sup> e 2005/938/CE<sup>2</sup> del Consiglio.

#### **2.2. Commissione interamericana per il tonno tropicale e riunione delle parti del programma per la conservazione dei delfini**

La IATTC è l'organo istituito dalla convenzione di Antigua responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione di Antigua. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione.

La riunione delle parti dell'AIDCP è l'organismo istituito dall'AIDCP con il compito di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine vive associate alla pesca dei tonni con reti da circuizione nella zona della convenzione di Antigua. La IATTC ha responsabilità significative per l'attuazione delle misure adottate dalla riunione delle parti dell'AIDCP e assicura le funzioni di segretariato dell'AIDCP.

Le misure adottate dalla IATTC e dalla riunione delle parti dell'AIDCP possono diventare vincolanti per l'Unione.

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonni tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

<sup>2</sup> Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

In quanto membro della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La IATTC e la riunione delle parti dell'AIDCP adottano le rispettive decisioni per consenso.

### **2.3. Decisioni adottate dalla IATTC e dalla riunione delle parti dell'AIDCP**

La IATTC ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione ("risoluzioni") vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo IX.7 della convenzione di Antigua, le risoluzioni entrano in vigore 45 giorni dopo la data in cui la IATTC ne ha dato comunicazione alle parti contraenti.

La riunione delle parti dell'AIDCP ha l'autorità di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'AIDCP. Una volta adottate, tali decisioni sono vincolanti per le parti contraenti.

### **3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda la IATTC, tale metodologia è stata attuata con decisione 10126/14 del Consiglio, del 23 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della IATTC e dell'AIDCP. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10126/14 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della IATTC per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 10126/14.

La decisione 10126/14 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP<sup>4</sup>. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>5</sup>, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli*

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>4</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>5</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

*oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>6</sup> e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta<sup>7</sup>.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"<sup>8</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso di specie*

La IATTC e la riunione delle parti dell'AIDCP sono organi istituiti da un accordo, nella fattispecie la convenzione di Antigua e l'AIDCP.

Gli atti che la IATTC e la riunione delle parti dell'AIDCP sono chiamate ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo IX della convenzione di Antigua e dell'articolo VII dell'AIDCP e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>9</sup>;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>10</sup>; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>11</sup>.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione di Antigua o dell'AIDCP.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>6</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>7</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>8</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

<sup>9</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>11</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 10126/14, relativa al periodo 2014-2018.

## **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno tropicale e della riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione 10126/14**

### **II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/539/CE<sup>12</sup> del Consiglio l'Unione europea ha concluso la convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per il tonno tropicale istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (la convenzione di Antigua), che ha istituito la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC).
- (2) La IATTC è l'organo istituito dalla convenzione di Antigua responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione di Antigua. La IATTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile degli stock ittici oggetto della convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Con decisione 2005/938/CE<sup>13</sup> del Consiglio l'Unione europea ha approvato l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) che ha istituito la riunione delle parti del programma internazionale per la conservazione dei delfini. Conformemente all'articolo XIV della Convenzione di Antigua, la IATTC deve avere un ruolo fondamentale nel coordinare l'attuazione dell'AIDCP e di molte misure adottate nell'ambito dell'AIDCP. Le funzioni di segretariato dell'AIDCP sono assicurate dalla IATTC.
- (4) La riunione delle parti dell'AIDCP è l'organismo istituito dall'AIDCP incaricato di promuovere la progressiva riduzione, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale dei delfini nell'ambito della pesca tonniere con reti da circuizione nella zona della Convenzione di Antigua. La riunione delle parti dell'AIDCP adotta decisioni atte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine vive

---

<sup>12</sup> Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

<sup>13</sup> Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

associate alla pesca dei tonni con reti da circuizione nella zona della convenzione di Antigua. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

- (5) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.
- (6) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>15</sup> e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione<sup>16</sup>, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (7) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>17</sup> fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IATTC e nella riunione delle parti dell'AIDCP per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della IATTC e le decisioni della riunione delle parti dell'AIDCP saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>15</sup> JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>16</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>17</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>18</sup>, regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>19</sup> e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>.

- (9) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IATTC è stabilita dalla decisione 10126/14 del Consiglio<sup>21</sup>. È opportuno abrogare la decisione 10126/14 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.
- (10) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione di Antigua e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IATTC e della riunione delle parti dell'AIDCP, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e alla riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP) è illustrata nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della IATTC e alla riunione delle parti dell'AIDCP è stabilita in conformità dell'allegato II.

#### *Articolo 3*

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della IATTC nel 2024.

#### *Articolo 4*

La decisione 10126/14 del 23 maggio 2014 è abrogata.

---

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>21</sup> Decisione del Consiglio del 23 maggio 2014 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonno tropicale (IATTC).



*Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*